

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL FONDO DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO
TERMINE (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
2015/760

8a+ REAL^{ITALY} - ELTIF

Istituito e gestito da
8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A.

Approvato dalla Banca d'Italia con nota n. 0496633/20 del 16/04/2020.

Il presente regolamento è stato da ultimo modificato dall'organo amministrativo della SGR che nelle date 29/05/2020, 30/07/2020, 18/09/2020, 15/10/2020, 14/12/2020, 11/02/2021 e 14/07/2021, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, tali modifiche al regolamento non sono state sottoposte all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientrano nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: (A) Scheda Identificativa; (B) Caratteristiche del Prodotto; (C) Modalità di Funzionamento.

A Scheda Identificativa

<p>Definizioni</p>	<p>Oltre alle definizioni altrove specificate nel presente Regolamento di Gestione, si deve far riferimento alle definizioni di seguito indicate. Per le definizioni qui riportate, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa:</p> <p>“Ammontare Complessivo Sottoscritto”: la somma degli Ammontari Sottoscritti da tutti i Sottoscrittori.</p> <p>“Ammontare Complessivo Richiamato”: la somma degli Ammontari Richiamati nei confronti di tutti i Sottoscrittori.</p> <p>“Ammontare Massimo”: l’ammontare massimo del Fondo ai sensi dell’articolo 4.1.</p> <p>“Ammontare Sottoscritto”: indica l’importo sottoscritto da ciascun Sottoscrittore.</p> <p>“Ammontare Richiamato”: indica l’importo richiamato per ciascun Sottoscrittore del Fondo ai sensi dell’articolo 6 del presente Regolamento.</p> <p>“Attività di Investimento Ammissibili” o “Attività Ammissibili”: le attività di cui al Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (il “Regolamento ELTIF”)</p> <p>“Altri Investimenti Ammissibili”: le attività di cui all’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.</p> <p>“Capitale”: conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenute direttamente o indirettamente dagli investitori (articolo 2 Regolamento ELTIF).</p> <p>“Classe”: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.</p> <p>“Commissione di Gestione”: il compenso di gestione riconosciuto alla SGR di cui all’articolo 3.1.1 a) del presente Regolamento.</p> <p>“Consumatore”: ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni) si definisce Consumatore una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.</p> <p>“Data di Inizio Operatività del Fondo”: la data di inizio operatività del Fondo così come dichiarata dalla SGR sulla base dell’andamento delle sottoscrizioni, ai sensi dell’articolo 4.4 del presente Regolamento.</p> <p>“Decreto”: il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante disposizioni attuative dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) circa la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.</p> <p>“Giorno di Valutazione”: il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con riferimento ai quali viene calcolato il Valore delle Quote del Fondo.</p> <p>“Giorno Lavorativo”: qualsiasi giorno lavorativo e di borsa nazionale aperta.</p> <p>“OICR”: ai sensi dell’art. 1, lett. k, del TUF, l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui capitale è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da Consumatori, a valere sul capitale dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.</p> <p>“Operazioni non Concluse”: potenziali operazioni di investimento o di disinvestimento del Fondo non concluse o non realizzate per qualsiasi motivo.</p> <p>“Organi di Vigilanza”: la Banca d’Italia e la Consob.</p> <p>“Provvedimento”: il provvedimento sulla gestione collettiva del risparmio emanato da Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>“Quote”: le quote di partecipazione al Fondo.</p> <p>“Sottoscrittore” o “Partecipante”: ciascun investitore che sottoscriva le Quote del Fondo.</p> <p>“Sottoscrittore Successivo”: ciascun Sottoscrittore che sottoscriva Quote del Fondo successivamente alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni.</p> <p>“TUF”: D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni attuative.</p>
---------------------------	--

<p>Denominazione e tipologia del fondo</p>	<p>8a+ Investimenti SGR S.p.A. (in seguito "SGR" o "Gestore di ELTIF" o "Società di Gestione") ha istituito il Fondo denominato 8a+ REAL ITALY - ELTIF (il "Fondo" o "ELTIF"). Il Fondo è un Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF) di diritto italiano, di tipo chiuso, rientrante nella categoria dei FIA (Fondi di Investimento Alternativi).</p> <p>Il Fondo è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gestore di ELTIF in data 19 dicembre 2019 mediante approvazione del relativo Regolamento di Gestione.</p>
<p>Durata del fondo</p>	<p>Il Fondo ha durata pari a 6 (sei) anni. In particolare, la scadenza del Fondo è fissata al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero – in caso di chiusura parziale anticipata delle sottoscrizioni – della Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, come definiti all'articolo 4 del presente Regolamento ("Durata del Fondo").</p> <p>Ai fini e per gli effetti del Regolamento ELTIF, la data per la fine del ciclo di vita del Fondo è individuata nella Durata del Fondo.</p> <p>La SGR può prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (di seguito, il "Periodo di Grazia") per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. La SGR delibera la proroga ove l'integrale smobilizzo degli investimenti non sia potuto avvenire entro il Termine di Durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo ovvero anche quando la proroga risulti opportuna nell'interesse dei Partecipanti, a giudizio del Gestore di ELTIF, in considerazione dell'andamento dei mercati. Il Gestore di ELTIF dà comunicazione della proroga agli Organi di Vigilanza, specificando le motivazioni poste a supporto della decisione. La delibera di proroga contiene altresì un aggiornamento del piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui attivi che compongono il capitale del Fondo.</p> <p>L'eventuale delibera di approvazione del Periodo di Grazia è comunicata ai Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota.</p>
<p>Gestore di ELTIF</p>	<p>"OTTO a PIU' INVESTIMENTI - Società di Gestione del Risparmio per Azioni" o in forma abbreviata "8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A.", con sede legale in Varese, Piazza Monte Grappa n. 4 e iscritta al n. 37 dell'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art 35 del D.Lgs. 58/98 – Sezione gestori di OICVM e al n. 91 dell'Albo delle SGR ex art. 35 d.lgs. 58/98 – Sezione gestori FIA, al n. 5 nella Sezione Gestori di ELTIF. (Sito Internet: www.ottoapiu.it).</p>
<p>Depositario</p>	<p>State Street Bank International GmbH – Succursale Italia con sede in Milano Via Ferrante Aporti 10, iscritta all'albo tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5757 – Codice Banca 3439.7.</p> <p>Al Depositario sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità), in virtù di apposita convenzione (la "Convenzione").</p> <p>Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei Fondi e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98 e dalle prescrizioni della Banca d'Italia e del Regolamento.</p> <p>Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il capitale del Fondo.</p> <p>Conformemente a quanto previsto dal Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Paragrafo 2.5, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, il Depositario provvede ad espletare le operazioni connesse all'emissione ed al rimborso delle Quote presso la propria succursale di Milano.</p> <p>Esso, inoltre, ai sensi del Titolo V, Capitolo VII, Paragrafo 3 del Provvedimento, tiene in deposito gratuito amministrato, secondo le modalità indicate nella Convenzione, i certificati cumulativi rappresentativi di una pluralità di Quote e provvede, conformemente alle istruzioni della SGR, a compiere ogni operazione necessaria all'emissione e consegna dei certificati singoli, previo rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.</p> <p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte per il tramite del Servizio "Depo Bank & Outsourcing control", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati</p>

	<p>rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'invio a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR. Sito Internet: www.statestreet.com/it/it.</p> <p>L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR.</p> <p>Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi.</p> <p>L'efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa sino a quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l'incarico di depositario del Fondo, in sostituzione della precedente; - gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo non siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario; - la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione del Depositario non sia stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR.
<p>Calcolo del valore della quota e modalità di comunicazione</p>	<p>Il valore della singola Quota di partecipazione al Fondo "NAV", suddiviso per Classi, è calcolato, una volta ogni semestre (con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre). Il primo NAV sarà calcolato con riferimento al 31 dicembre dell'anno relativo alla Data di Inizio Operatività del Fondo.</p> <p>Il valore di ciascuna Quota del Fondo è pari al valore complessivo netto della Classe - computato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in sede di relazione semestrale e annuale - suddiviso per il numero delle relative Quote emesse della relativa Classe.</p> <p>Il valore unitario di ciascuna Quota calcolato come indicato al punto precedente è reso noto ai Partecipanti con la medesima periodicità delle relazioni annuali e semestrali del Fondo ossia entro 6 mesi dalla fine di ogni esercizio annuale ed entro 2 mesi dalla fine del semestre con riferimento alla quota calcolata a valere sul 30 giugno, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it.</p> <p>Il valore unitario di ciascuna Quota è calcolato sotto la responsabilità della SGR, anche avvalendosi di outsourcer esterni.</p> <p>È facoltà della SGR sospendere la comunicazione del Valore Unitario delle Quote in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione la Banca d'Italia nonché - con le stesse modalità sopra indicate - i Sottoscrittori.</p> <p>Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il Valore Unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Sottoscrittori, con le stesse modalità sopra indicate.</p>
<p>Informativa al pubblico</p>	<p>Salvo quanto specificato nei diversi articoli l'informativa ai Partecipanti e/o al pubblico prevista dal presente Regolamento è resa mediante pubblicazione sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it.</p>
<p>Classi di quote</p>	<p>Il Fondo prevede l'emissione di tre Classi di Quote, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le Quote di "Classe R" o "Quote R", sono offerte al pubblico indistinto, ivi inclusi gli investitori professionali così come definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto; - le Quote di "Classe I" o "Quote I", sono offerte alle controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-<i>quinquies</i>, lettera a), e comma 2-<i>sexies</i>, lettera a), del TUF; - le Quote di "Classe A" o "Quote A", sono destinate alla Società di Gestione del Fondo. Le Quote di Classe A sono emesse, al termine del periodo di sottoscrizione o alla chiusura definitiva delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Massimo, per un importo complessivo fino allo 0,1% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto di Quote R e Quote I, secondo quanto discrezionalmente deciso dalla Società di Gestione. Ove non diversamente precisato ogni riferimento alle Quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna Classe. <p>Tutte le Quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti.</p> <p>Con riferimento a ciascuna Classe di Quote, tutti gli investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli investitori o gruppi di investitori.</p>

	Qualora l'impegno di investimento della Società di Gestione di Quote A del Fondo risponda ai requisiti di cui dall'art. 60 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 16 ottobre 2017, tali soggetti potranno beneficiare della disciplina fiscale ivi prevista.
Destinatari	La partecipazione al Fondo è consentita sia al pubblico indistinto (ivi inclusi gli investitori professionali così come definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto), nonché alla SGR.

B Caratteristiche del prodotto

Articolo 1 Oggetto, politica di investimento, leva e altre caratteristiche

Negli articoli che seguono viene fornita una descrizione dell'oggetto, della politica, della leva finanziaria utilizzata e delle caratteristiche di investimento del Fondo.

Ai fini di quanto indicato nel presente Regolamento, i seguenti termini devono essere intesi come segue:

- "residuale": inferiore o pari al 10%;
- "contenuto": tra il 10% e il 30% compreso;
- "significativo": tra il 30% e il 50% compreso;
- "prevalente": oltre il 50%;
- "principale": oltre il 70%.

1.1 Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche del Fondo

1.1.1 Il Fondo ha come obiettivo di realizzare ritorni superiori nel lungo termine, attraverso investimenti a lungo termine nell'economia reale, in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'ELTIF fornisce finanziamenti di lunga durata a progetti infrastrutturali di varia natura, a società non quotate ovvero a piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Finanziando tali progetti l'ELTIF concorre al finanziamento dell'economia reale dell'Unione Europea e all'attuazione delle sue politiche. Il Fondo investe nelle seguenti principali *asset class* con i seguenti limiti di investimento:

1. 0%-40% del capitale del Fondo in operazioni di **Venture Capital**, realizzate attraverso l'assunzione, la detenzione e il disinvestimento di strumenti rappresentativi del capitale di rischio diretti o indiretti di piccole e medie imprese, prevalentemente Italiane o che svolgono la propria attività economica in Italia tramite una stabile organizzazione, con modelli di business caratterizzati da una rilevante componente di innovatività e/o sostenibilità e con un alto potenziale di crescita ("**Imprese Target**");
2. 0%-40% del capitale del Fondo in strumenti azionari emessi da **Small-Mid Caps** quotate sul mercato AIM Italia o su altro sistema multilaterale di negoziazione o mercato regolamentato italiano o in via residuale non quotate;
3. 0%-30% del capitale del Fondo in operazioni di **European Real Estate Debt**, realizzate attraverso investimenti in strumenti obbligazionari emessi in connessione a prestiti immobiliari;
4. 0%-100% del capitale del Fondo in **Crediti e Titoli rappresentativi di crediti**.

Si precisa che le operazioni di investimento sopra indicate potranno essere effettuate direttamente o, compatibilmente con le disposizioni del Regolamento ELTIF, attraverso società o altri veicoli controllati o partecipati dal Fondo aventi lo scopo di effettuare determinati investimenti.

Il Fondo è denominato in Euro. Gli *asset* di cui ai punti 1-4 sopra riportati saranno denominati principalmente in Euro.

Almeno il 70% del capitale del Fondo sarà investito in:

- 1)
 - strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano stati
 - i. emessi da un'Impresa Ammissibile e acquisiti dall'ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
 - ii. emessi da un'Impresa Ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito in precedenza dall'ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
 - iii. emessi da un'impresa che possiede la maggioranza del capitale dell'Impresa Ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity che l'ELTIF ha acquisito conformemente ai punti i. o ii. dall'Impresa Ammissibile o da terzi attraverso il mercato secondario;
 - strumenti di debito;

- prestiti erogati dall'ELTIF con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF, emessi da / erogati a Imprese Italiane con le seguenti caratteristiche ("Imprese Ammissibili"):
- non sono un "impresa finanziaria" come definita all'articolo 2, punto n. 7) del Regolamento ELTIF; salvo che non sia una impresa finanziaria che finanzia unicamente le imprese di portafoglio ammissibili di cui al paragrafo 1 dell'articolo 11 del Regolamento ELTIF;
- i relativi strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity:
 - o non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; oppure
 - o sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 000 000 Euro.

Si definiscono **Imprese Italiane** le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano.

2) per non più del 10 % del suo capitale in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA o EuSEF. Il valore aggregato delle quote o delle azioni di ELTIF, EuVECA ed EuSEF presenti nel portafoglio dell'ELTIF non supera il 20% del valore del capitale dell'ELTIF.

Il Fondo può altresì:

- effettuare operazioni a pronti su valuta;
- investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura inerente agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo;
- effettuare investimenti, fino al 30% del capitale, in Altri Investimenti Ammissibili;
- detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Si precisa inoltre che la SGR potrà prestare servizi a favore delle Imprese Target (incluse consulenze nella strutturazione delle operazioni di investimento) applicando, per tali servizi, commissioni di mercato.

Saranno in ogni caso esclusi investimenti a favore di: (i) imprese soggette a procedure concorsuali, (ii) imprese in stato di crisi, (iii) imprese operanti nell'ambito e in esecuzione di piani di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("L. Fall."), ovvero di piani di ristrutturazione del debito approvati ai sensi dell'art. 182-bis L. Fall. (iv) imprese in liquidazione. Tali esclusioni non troveranno applicazione con riferimento alle imprese che abbiano già intrapreso o realizzato un processo di *turnaround* (anche sulla base di un piano attestato ai sensi degli artt. 67 e/o 182-bis L. Fall.), purché le stesse presentino concrete possibilità di rilancio, anche attraverso un nuovo gruppo manageriale e/o societario, e con il supporto già acquisito di nuova finanza di impresa.

Infine, il Fondo non può essere investito in imprese che non diano garanzia del pieno rispetto dei diritti umani ovvero che producano o commercializzino:

- tabacco;
- materiale pornografico;
- armi o armamenti in generale (ivi incluse le parti ad essi esclusivamente destinati);
- ovvero in imprese che esercitino il gioco d'azzardo.

Nella selezione degli investimenti si terrà comunque conto degli opportuni criteri di diversificazione del rischio (es. in termini di settori, mercati, durata degli investimenti etc.).

Fermo restando il rispetto di tutti i vincoli previsti dal Regolamento ELTIF indicati nel presente articolo 1 e in conformità con gli stessi, la politica di investimento del Fondo è attuata in ottemperanza e conformità ai vincoli stabiliti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine di cui all'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché da ultimo dal decreto-legge 14 agosto 2020 come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per i piani di risparmio a lungo termine. In tal senso il Fondo:

- per almeno i due terzi di ciascun anno solare, investe almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo

sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese;

- può investire fino al 20% dell'attivo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti;
- non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La SGR monitora costantemente le attività in cui è investito il patrimonio del Fondo al fine di assicurare la rispondenza delle stesse ai vincoli di composizione previsti dalle normative applicabili e dal citato art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché da ultimo dal decreto-legge 14 agosto 2020 come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1.1.2

Venture Capital

Il Fondo effettua operazioni aventi ad oggetto strumenti rappresentativi del capitale di rischio diretti o indiretti di società che si qualificano, al momento dell'operazione di investimento, come piccole e medie imprese italiane ed estere con modelli di business caratterizzati da una rilevante componente di innovatività e/ o sostenibilità e con un alto potenziale di crescita.

In ogni caso quanto meno al momento dell'investimento da parte del Fondo, le Imprese Target rispettano le seguenti condizioni:

- non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) (essendo dunque ammessi investimenti in Imprese Target di prossima quotazione in fase c.d. "pre-IPO");
- non sono esse stesse: a) un ente creditizio; b) un'impresa di investimento; c) un'impresa di assicurazione; d) una società di partecipazione finanziaria quale definita dall'articolo 4, punto 19, della direttiva 2006/48/CE; e) una società di partecipazione mista quale definita dall'articolo 4, punto 20, della direttiva 2006/48/CE.

Small-Mid Caps

Il Fondo effettua operazioni aventi ad oggetto strumenti azionari, ammessi alla negoziazione sul mercato AIM Italia o su altro sistema multilaterale di negoziazione o mercato regolamentato o in via residuale non quotati, di società che si qualificano come Piccole e Medie Imprese (PMI) con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 000 000 Euro. Le PMI in cui il Fondo investe hanno sede in Italia oppure svolgono la propria attività economica in Italia tramite una stabile organizzazione.

Il mercato AIM è il mercato azionario di Borsa Italiana dedicato PMI impegnate in progetti di crescita credibili e sostenibili all'interno di settori in espansione. L'accesso al mercato è regolato da requisiti minimi di ammissione e da adempimenti informativi nelle fasi successive, e le PMI sono assistite da una figura consulenziale che le accompagna nel percorso di quotazione e durante la permanenza nel mercato.

European Real Estate Debt

Tale strategia prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'investimento in Strumenti finanziari di tipo obbligazionario che incorporano prestiti garantiti da immobili commerciali o residenziali con una elevata capacità di generare cash flow di lungo termine decorrelati dai mercati.

L'area geografica di riferimento contempla il Regno Unito e la Germania, sebbene si prevedano investimenti in altri paesi europei. I prestiti saranno garantiti da immobili di diversa tipologia, tuttavia, il Fondo si concentrerà su attività che ritiene siano in grado di generare un flusso di reddito sicuro a lungo termine (fornendo così una protezione al ribasso in caso di una flessione del mercato).

Tra le tipologie di asset immobiliari individuati figurano i seguenti:

- Case residenziali di fascia media (a prezzi accessibili) in affitto o in vendita;
- Beni immobili destinati all'assistenza agli anziani, di fascia media e di fascia alta, tra cui case di cura;
- Magazzini di logistica e distribuzione;
- Alloggi per studenti
- Strutture di vendita al dettaglio di fascia media che non siano in posizione dominante sul mercato di riferimento.

La lista soprastante non è da intendersi esaustiva degli investimenti che potrà effettuare il Fondo.

Il Fondo cercherà di originare prestiti direttamente (sotto forma di obbligazioni) con i mutuatari (anziché partecipare ai prestiti sindacati esistenti – anch'essi incorporati sotto forma di strumenti finanziari obbligazionari), tuttavia tale possibilità rientra nella presente strategia.

Crediti e Titoli rappresentativi di crediti

Tali investimenti saranno realizzati attraverso una pluralità di forme tecniche sia al fine di generare una miglior diversificazione del rischio ed una minore correlazione ai mercati, sia per accedere a specifici segmenti di mercato quali quello delle piccole e medie imprese. In particolare, il Fondo può investire nelle seguenti attività:

- 1) Prestiti erogati alle imprese (con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF);
- 2) Strumenti debito e syndicated loans:
 - strumenti di debito a breve termine, incluse cambiali finanziarie;
 - strumenti di debito a medio lungo termine, obbligazioni e titoli similari, anche di natura partecipativa;
 - altri crediti e titoli rappresentativi di crediti (tra cui i crediti commerciali).
- 3) Obbligazioni corporate e high yield: emesse da emittenti societari con rating anche inferiore all'investment grade ovvero prive di rating.

Le strategie di cui ai punti precedenti potranno essere:

- implementate sia tramite operazioni sul mercato primario sia sul mercato secondario;
- Secured o Unsecured.

La seniority privilegiata è Senior, tuttavia, possono essere fatte operazioni di tipo Mezzanino e Unitranche.

1.1.3 L'ELTIF investe non più:

- 1) del 10 % del suo capitale in strumenti emessi da una singola Impresa Ammissibile o in prestiti a essa erogati;
- 2) del 5 % del suo capitale in Altri Investimenti Ammissibili, quando tali attività sono state emesse da un unico organismo.

In deroga al punto 1 l'ELTIF può aumentare al 20% il limite del 10% ivi indicato, purché il valore aggregato delle attività detenute dall'ELTIF in Imprese Ammissibili non superi il 40% del valore del capitale dell'ELTIF.

In deroga al punto 2 l'ELTIF può elevare il limite del 5% ivi indicato fino al 25% del capitale del Fondo se le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Le società incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un'unica Impresa Ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra.

Il Fondo non può investire più del 10% del suo capitale in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA o EuSEF.

L'ELTIF non può acquistare più del 25% delle quote o delle azioni di un unico ELTIF, EuVECA o EuSEF.

L'esposizione di rischio aggregata dell'ELTIF nei confronti di una controparte derivante da operazioni in derivati OTC (over the counter), da operazioni di vendita con patto di riacquisto o da operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 5% del valore del capitale dell'ELTIF.

Il Fondo non può investire in crediti con durata superiore a quella del Fondo.

Il Fondo non può investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti che rientrano nella definizione di Consumatori.

Il Fondo non investe in attività reali.

Il Fondo non svolge alcuna delle seguenti attività:

- a) vendita allo scoperto di attività;
- b) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (commodity), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso di essi;
- c) concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, se ciò incide su oltre il 10 % delle attività dell'ELTIF.

Il Fondo non investe altresì in strumenti finanziari e crediti emessi o stipulati da/con soggetti residenti in Stati o territori:

- diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- che siano un paese indicato dal gruppo di azione finanziaria internazionale come paese ad alto rischio e non collaborativo.

Per quanto concerne i limiti relativi agli Altri Investimenti Ammissibili si rimanda a quanto definito dalla normativa *pro-tempore* vigente.

1.1.4 La politica di investimento prevede la costruzione graduale del portafoglio in un periodo massimo che è il maggiore tra i) sei mesi a decorrere dalla Data di Inizio Operatività del Fondo e ii) il 30/12 dell'anno in cui cade la Data di Inizio Operatività del Fondo (di seguito definito anche il "Periodo di costruzione del portafoglio"). Pertanto, le disposizioni in materia di composizione del portafoglio di cui ai paragrafi 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo si applicheranno dal giorno successivo allo scadere

del Periodo di costruzione del portafoglio e sino al 31/12 dell'anno in cui risultano decorsi cinque anni dalla fine del Periodo di costruzione del portafoglio del Fondo (di seguito definito anche il "Periodo di Investimento"). A partire dal giorno successivo al giorno in cui termina il Periodo di Investimento, previa comunicazione alla Banca d'Italia di un dettagliato piano di smobilizzo nei termini e con i contenuti di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento ELTIF, l'ELTIF avvierà la fase di smobilizzo degli investimenti (di seguito definito anche il "Periodo di smobilizzo del portafoglio") al fine di poter rimborsare le Quote del Fondo a partire dal giorno successivo al termine di Durata del Fondo.

1.1.5 L'ELTIF può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) rappresenta non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF;
- b) serve per investire in Attività di Investimento Ammissibili, a eccezione dei prestiti erogati dall'ELTIF a un'Impresa Ammissibile con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF, a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide dell'ELTIF non siano sufficienti a effettuare l'investimento in questione;
- c) è contratto nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito;
- d) ha una scadenza non superiore alla Durata del Fondo;
- e) vincola a titolo di garanzia attività che rappresentano non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF.

Nel caso di garanzie rilasciate dal Fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, la SGR assicura, attraverso opportuni meccanismi contrattuali la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al Fondo.

La leva finanziaria complessiva del Fondo, tenuto anche conto dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non potrà comunque essere superiore a 1,4. La leva finanziaria utilizzabile è espressa dal rapporto tra il totale delle attività e il valore complessivo netto del Fondo. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva è il metodo degli impegni.

1.2 Applicazione e deroga dei limiti di investimento

1.2.1 Gli investimenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento ELTIF, in materia di Attività Ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, e tenuto conto altresì delle disposizioni in materia di politica di investimento previste nel presente Regolamento e nel Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017.

1.2.2 In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento ELTIF, nel Periodo di costruzione del portafoglio e nel Periodo di smobilizzo del portafoglio non si applicheranno le disposizioni in materia di composizione del portafoglio di cui ai paragrafi 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.

1.2.3 Ove, durante il Periodo di Investimento, l'ELTIF violi gli obblighi di diversificazione di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 a 6, del Regolamento ELTIF e la violazione esuli dal controllo del Gestore di ELTIF, la SGR adotta, al momento opportuno, le misure necessarie a rettificare la posizione, tenendo nel debito conto gli interessi dei Partecipanti nell'ELTIF.

1.2.4 Il Fondo investe, compatibilmente con la politica di investimento del Fondo riportata al paragrafo 1.1, nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dell'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché da ultimo dal decreto-legge 14 agosto 2020 come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1.3 Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo

1.3.1 In considerazione dello schema di funzionamento del Fondo, dei soggetti a cui le Quote sono destinate, delle tecniche di investimento e degli attivi in cui il Fondo investe, l'investimento nel Fondo presenta i seguenti principali profili di rischio.

I rischi connessi all'investimento in quote di fondi chiusi, qual è appunto il Fondo, sono in primo luogo riconducibili al possibile decremento del valore delle quote (che, a sua volta, risente delle oscillazioni degli strumenti nei quali sono investite le disponibilità del Fondo).

Per apprezzare il rischio connesso all'investimento nel Fondo occorre inoltre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

Rischio di valutazione

Il Fondo effettua principalmente operazioni di investimento in crediti, su titoli non quotati e/o su titoli "Over The Counter", per i quali il valore dello strumento è fornito da terze parti. In tali casi il corretto valore di mercato è calcolato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR.

Rischio di mercato

Il raggiungimento dello scopo del Fondo dipende da una molteplicità di fattori quali, principalmente, la capacità di scelta da parte della SGR (anche per il tramite di eventuali delegati) tra le varie opportunità di investimento, nonché la situazione economica e finanziaria generale.

Rischio di liquidità

Nel caso di titoli illiquidi lo smobilizzo di una posizione potrebbe non essere realizzabile per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle auspicate. È pertanto possibile che la vendita degli strumenti in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.

Rischio di controparte

Esprime la rischiosità insita nell'esposizione verso le controparti nelle operazioni cui ricorre il Fondo. Le controparti del Fondo sono, da un lato, gli emittenti degli strumenti nei quali il Fondo investe, dall'altro i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità; il fattore analizza anche le esposizioni nette rilevanti a variabili quali gli emittenti in portafoglio, le aree geografiche, i settori, le valute e le strategie di investimento.

Rischio connesso all'utilizzo della leva finanziaria

La SGR si avvale della leva finanziaria nella gestione del Fondo, in coerenza con i termini riportati nell'articolo 1.1.5 del Regolamento. Ove il rendimento delle attività del Fondo sia superiore al costo dei debiti finanziari contratti dal Fondo, il ricorso all'indebitamento finanziario consente di incrementare il rendimento dei mezzi propri del Fondo e quindi il ritorno sull'investimento. Al contrario, in caso di contrazione della redditività delle attività del Fondo ad un livello inferiore al costo dei relativi debiti finanziari, il ricorso all'indebitamento ha un effetto di accentuazione delle perdite. Il ricorso all'indebitamento finanziario esercita un analogo effetto amplificativo dell'impatto sul valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote derivante da una variazione del valore delle attività dello stesso. Qualora il Fondo sia indebitato, un eventuale incremento del valore delle attività si rifletterebbe in un aumento più che proporzionale del valore del Fondo e, conseguentemente, delle Quote. Specularmente, un'eventuale contrazione del valore delle attività determina una riduzione più che proporzionale del valore complessivo netto del Fondo e delle relative Quote. Il ricorso all'indebitamento può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. Una variazione in aumento dei tassi d'interesse può comportare infatti un incremento degli oneri finanziari del Fondo con la conseguente compressione della sua redditività.

Rischio di credito

È il rischio di insolvenza delle società finanziate, cioè rischio di perdita totale o parziale dei relativi crediti, per capitali prestati ed interessi maturati. Nel rapporto tra creditore e debitore, sottostante ad una data attività finanziaria, il Rischio di Credito rappresenta il rischio che il creditore, in qualunque forma tecnica esso conceda il prestito, non si veda rimborsato tutto o parte dell'ammontare di risorse finanziarie impiegate nell'operazione. All'interno della categoria del rischio di credito vengono contemplati anche i rischi legati al deterioramento per pagamenti ritardati (crediti *past-due*). I crediti *past-due* si generano nel momento in cui il debitore produce sensibili ritardi nei pagamenti delle rate dovute secondo i termini prestabiliti per il pagamento degli interessi o per il rimborso delle quote-capitale.

In caso di prestiti diretti da parte del Fondo la SGR si cautela contro questa componente di rischio attuando preventivamente una prudente ed oculata valutazione di affidabilità della clientela richiedente prestiti, ed eventualmente stipulando tipologie contrattuali di prestito assistite da garanzie.

In caso di acquisto di prestiti emessi da terzi analoghe valutazioni verranno fatte prima dell'acquisizione basandosi anche sulle valutazioni effettuate dal concedente del prestito.

La SGR può altresì porre in essere ulteriori azioni per fronteggiare il rischio di credito. Ad esempio, ciò può avvenire aggiustando il prezzo delle attività finanziarie in funzione dei rischi, andando cioè a "caricare" la probabilità di default del debitore sul costo della transazione, oppure chiedendo delle garanzie, reali o personali, a supporto della transazione stessa, o ancora ricorrendo a forme di assicurazione contro il fallimento delle proprie controparti.

Infine, nei casi in cui la SGR ritenga che la copertura del rischio di credito non sia qualitativamente adeguata, o sia quantitativamente insufficiente, possono generarsi effetti negativi sulla concessione del credito stesso quali ad esempio la concessione di un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto dal debitore.

Il risultato della valutazione condotta secondo la metodologia adottata dalla SGR esprime un alto livello di rischiosità dell'investimento nel Fondo.

La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare significativamente di anno in anno. In particolare, il rendimento del Fondo può differire significativamente rispetto al rendimento delle singole attività nelle quali viene investito il capitale del Fondo.

L'investitore deve considerare i fattori di rischio descritti nel Regolamento e ogni altra informazione ivi contenuta prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento. In relazione alle caratteristiche del Fondo, la SGR reputa che l'investimento nel Fondo sia adatto per investitori disposti ad immobilizzare le somme investite per un periodo di tempo coerente con la durata pluriennale del Fondo, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti l'unica forma d'investimento di natura finanziaria e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla SGR e i rischi ad esse connessi.

1.4 Limiti alle operazioni in conflitto d'interessi e con parti correlate

1.4.1 Nei limiti consentiti e nel rispetto dei divieti di carattere generale posti tempo per tempo dalla normativa vigente, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei Sottoscrittori, il Fondo può effettuare operazioni, anche di investimento, in cui la Società di Gestione abbia, direttamente o indirettamente - anche in relazione a Sottoscrittori, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri - un interesse in conflitto che verrà previamente evidenziato ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei Partecipanti e del Fondo.

In particolare, il Fondo può:

- investire in parti di OICR collegati (sono considerati "collegati" gli OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza) o gestiti da società alle stesse legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (di seguito "OICR correlati"), la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR collegati / correlati. Nel caso in cui il Fondo investa in parti di OICR collegati / correlati dal compenso che la SGR percepisce sul Fondo verrà dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati / correlati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.).
- negoziare beni, strumenti finanziari e crediti con OICR collegati e/o OICR correlati; l'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
- co-investire ed effettuare operazioni con OICR collegati e/o OICR correlati nel rispetto delle procedure interne della Società di Gestione e previa definizione degli accordi che regolano detto possibile co-investimento, in termini, tra l'altro, di strategie e modalità di exit e cessione congiunta dei titoli, nonché di esercizio delle prerogative di governance.

Il Fondo non investe in Attività di Investimento Ammissibili nelle quali il Gestore di ELTIF ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF o EuVECA che gestisce. Non rilevano gli investimenti effettuati in dette Attività di Investimento Ammissibili per conto e nell'interesse esclusivo dei patrimoni gestiti dal Gestore di ELTIF.

Le operazioni restano comunque soggette al rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui alla normativa primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.

1.4.2 La SGR è in ogni caso tenuta a garantire che le relative negoziazioni avvengano a condizioni di mercato ovvero, in caso di OICR, sulla base dell'ultimo NAV disponibile.

ARTICOLO 2 - PROVENTI E RIDUZIONE DEL CAPITALE

2.1 Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai Partecipanti secondo le seguenti modalità:

- i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da: a) proventi generati regolarmente dalle attività in cui è investito il Fondo; b) plusvalenze realizzate a seguito della liquidazione di una o più delle citate attività;
- la SGR può distribuire semestralmente (a valere sul 30/06 e sul 31/12) ai Partecipanti parte o tutti i proventi conseguiti dal Fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del punto seguente. I proventi non sono distribuiti nella misura in cui sono necessari per gli impegni futuri dell'ELTIF. In ogni caso non verranno distribuiti proventi prima della fine del semestre successivo a quello in cui si chiude il Periodo di costruzione del portafoglio.
- si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi tutti i Sottoscrittori delle Quote R, Quote I e delle Quote A;
- L'ammontare dei proventi conseguiti (a valere sul 30/06 e/o sul 31/12) spettante a ogni Quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione o della relazione semestrale redatte a termini di legge dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore a trenta giorni successivi alla data di approvazione della relazione di gestione o della relazione semestrale stesse;
- La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del depositario della SGR medesima, in proporzione al numero di Quote possedute da ciascun Partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole;
- I proventi sono corrisposti mediante bonifico bancario alle coordinate indicate da ciascun Partecipante;
- I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

2.2 L' ELTIF può ridurre il suo capitale su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse dei Partecipanti da parte del Gestore di ELTIF. La SGR potrà avvalersi di tale facoltà alla fine del Periodo di Investimento. La SGR deve dare informativa ai Partecipanti dei disinvestimenti effettuati precisando fra l'altro le motivazioni che sono alla base della decisione, l'importo che si intende liquidare (indicando, ove si tratti di liquidazione parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto il ricavato della vendita), l'importo liquidato per ogni Quota e la data di messa in pagamento del rimborso.

Per quanto compatibili si applicano le medesime regole per la distribuzione di proventi di cui al precedente punto 2.1.

2.3. La SGR può, sulla base del ragionevole apprezzamento della stessa e tenendo conto dell'interesse dei Partecipanti, utilizzare, entro la fine del Periodo di Investimento, la liquidità rinveniente dai disinvestimenti effettuati, non distribuita con le modalità di cui ai punti precedenti, per effettuare nuove operazioni.

ARTICOLO 3 - REGIME DELLE SPESE

3.1 Oneri a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo par. 3.1.1.
- b) i costi connessi con l'acquisizione, la detenzione e la dismissione delle attività del Fondo, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i costi di intermediazione, le spese notarili, le business due diligence, i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi per consulenza fiscale, legale, contabile, finanziaria, strategica, di business, ambientale, di rating (ove richiesto), ecc. Tali oneri saranno integralmente imputati al Fondo per le operazioni effettivamente realizzate. Gli oneri relativi a Operazioni non Concluse restano a carico della SGR;
- c) il compenso da riconoscere al Depositario per le funzioni da questa svolte e per i servizi di deposito e sub-deposito connessi pari - oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative protempore vigenti - allo 0,05% su base annua (con un minimo anno pari a Euro 15.000). Tale compenso viene prelevato dal Fondo con cadenza semestrale posticipata ed è, in funzione del numero dei giorni, calcolato durante il Periodo di costruzione del portafoglio e durante il Periodo di Investimento, sulla base dell'Ammontare Complessivo Richiamato successivamente al termine del Periodo di Investimento, sulla base del valore complessivo netto del Fondo rettificato (risultante dall'ultimo valore di ciascuna Quota rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto a loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato). Una quota parte del predetto compenso - pari allo 0,031% - è imputata a diritti di custodia e ai controlli del Depositario ed imponibile IVA secondo la normativa vigente;
- d) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote nonché le spese relative alle segnalazioni obbligatorie;
- f) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- j) il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

3.1.1 Compenso della SGR

Il compenso della SGR è composto dalle voci che seguono:

- a) una commissione di gestione (la "Commissione di Gestione") pari a:

Sulla quota parte del parametro di calcolo riconducibile alla raccolta di	Commissione di Gestione su base annua (in %)
Classe di Quote R	2,30%
Classe di Quote I	0,80%
Classe di Quote A	2,30%

Tale commissione è calcolata, in funzione del numero dei giorni, con il seguente calcolo:

- durante il Periodo di costruzione del portafoglio e il Periodo di Investimento, sulla base dell'Ammontare Complessivo Richiamato;
- successivamente al termine del Periodo di Investimento, sulla base del valore complessivo netto del Fondo (risultante dall'ultimo valore di ciascuna Quota rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto a loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) risultante dall'ultima Relazione approvata.

Per le Quote di Classe A la Commissione di Gestione si calcola a partire dalla data di emissione delle stesse con i medesimi criteri sopra indicati.

La Commissione di Gestione è accantonata:

- durante Periodo di costruzione del portafoglio e il Periodo di Investimento, mensilmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese;
- successivamente è accantonata nel semestre di riferimento e prelevata dalle disponibilità del Fondo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del valore di ciascuna Quota del semestre di riferimento.

Le commissioni e gli importi percepiti dalla SGR per attività, ivi incluse quelle di consulenza, a favore delle società in cui il Fondo ha investito, che eccedano le ordinarie attribuzioni e prerogative di mercato del Fondo quale socio della società interessata, sono dedotte dall'importo della Commissione di Gestione dovuto alla SGR in proporzione alla partecipazione del Fondo nella società interessata.

b) gli oneri relativi al calcolo del valore della Quota. Il costo per il calcolo del valore della Quota è pari allo 0,04% su base annua (con un minimo di Euro 50.000,00 annui ed un massimo di Euro 100.000,00 annui) calcolato, in funzione del numero dei giorni:

- durante il Periodo di costruzione del portafoglio e il Periodo di Investimento, sulla base dell'Ammontare Complessivo Richiamato;
- successivamente al termine del Periodo di Investimento, sulla base del valore complessivo netto del Fondo (risultante dall'ultimo valore di ciascuna Quota rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto a loro costo storico, sui beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) risultante dall'ultima Relazione approvata.

Il rateo è calcolato ed addebitato ogni Giorno di Valutazione e l'importo prelevato dalle disponibilità del Fondo con la medesima cadenza delle Commissioni di Gestione;

3.2 Oneri a carico dei Partecipanti

Sono a carico dei singoli Sottoscrittori:

- le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima, limitatamente alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
- le spese effettivamente sostenute connesse con il pagamento delle eventuali cedole nonché nelle fasi di entrata e/o uscita, anche parziale, dal Fondo;
- il rimborso spese forfetario relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati, richieste dal Partecipante (ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento) pari a Euro 50,00 per operazione oltre al rimborso delle spese postali e di assicurazione della spedizione; queste ultime limitatamente alla copertura degli oneri effettivamente sostenute imposte e tasse eventualmente dovute in base alla normativa vigente.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3 Oneri a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese non specificamente indicate come a carico del Fondo o dei Sottoscrittori, tra cui:

- le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
- gli oneri relativi ad Operazioni non Concluse;
- le spese connesse alla commercializzazione e al collocamento delle Quote del Fondo, ivi incluse le spese pubblicitarie;
- le spese di revisione e certificazione della propria contabilità e del proprio bilancio.

C Modalità di funzionamento

ARTICOLO 4 - AMMONTARE DEL FONDO

4.1 L'ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote di Classe R e Classe I del Fondo è di Euro 200.000.000,00 (duecento milioni) ("**Ammontare Massimo**").

4.2 Il capitale del Fondo è raccolto, in relazione all'andamento delle sottoscrizioni, in una o più emissioni di Quote (ciascuna afferente ad uno specifico "Periodo di Sottoscrizione"), che potranno susseguirsi fino al termine massimo di sottoscrizione fissato nel 15/11/2021 - eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 24 mesi complessivi attraverso avviso pubblicato con le modalità di cui alla parte A - decorrenti dalla data di pubblicazione del prospetto informativo (il "**Termine Massimo di Sottoscrizione**").

Le date di apertura e di chiusura di ciascun "Periodo di Sottoscrizione" saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.ottoapiu.it.

4.3 In relazione all'andamento delle sottoscrizioni e, in ogni caso, al raggiungimento da parte del Fondo dell'Ammontare Massimo, la SGR potrà anticipare la chiusura delle sottoscrizioni al giorno 15 o all'ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese anteriore alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e ai Partecipanti.

4.4 Fermo restando quanto precede, nel caso in cui il Fondo raggiunga, prima del Termine Massimo di Sottoscrizione, un ammontare di sottoscrizioni di Quote R e Quote I complessivamente pari ad almeno Euro 30.000.000,00 (trenta milioni) ("Ammontare Minimo di Sottoscrizione"), tali sottoscrizioni saranno considerate definitive e vincolanti e la Società di Gestione potrà avviare l'operatività comunicando ai Sottoscrittori delle Quote R e Quote I l'effettivo ammontare raccolto e il numero di Quote R e Quote I assegnate, nonché richiedendo i versamenti secondo quanto indicato al successivo art. 6 e procedendo alla prima emissione delle Quote R e Quote I sottoscritte (la "Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni"), che avverrà al valore nominale di cui all'art. 7 del Regolamento.

Non sarà possibile sottoscrivere Quote A fino alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione o di chiusura definitiva delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Massimo. L'ammontare di Quote A effettivamente da emettere, entro i limiti previsti nella parte A del presente Regolamento, sarà determinato dalla SGR sulla base di tutte le altre sottoscrizioni di Quote R e Quote I raccolte entro il Termine Massimo di Sottoscrizione o la sua chiusura definitiva, come ultimo *closing* separato da effettuarsi in ogni caso al valore nominale delle Quote A.

4.5 Dopo la Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e fino al Termine Massimo di Sottoscrizione, la Società di Gestione potrà programmare, in relazione all'andamento delle sottoscrizioni e purché siano stati eseguiti i richiami degli impegni già sottoscritti in occasione di ciascuna emissione precedente, una o più emissioni successive di Quote R e Quote I per ammettere Sottoscrittori Successivi al Fondo o consentire ai Sottoscrittori precedentemente ammessi di incrementare il proprio importo sottoscritto.

L'emissione delle Quote R e Quote I relativa a ciascuna emissione successiva avverrà al valore nominale di cui all'art. 7 del Regolamento maggiorato, per le emissioni il cui termine di apertura delle sottoscrizioni cada oltre i 3 mesi dalla data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, di una quota a titolo di interessi pari a Euribor a 3 mesi più 2% (per cento) annuale. Tale quota aggiuntiva verrà calcolata in base ai giorni intercorrenti tra la data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e l'avvio del nuovo periodo di sottoscrizione come indicato nella comunicazione rilasciata dalla SGR. Alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero dal minor periodo in cui la SGR dichiara concluso il periodo di sottoscrizione delle Quote, il capitale del Fondo, non appena determinato, è comunicato alla Banca d'Italia ed è reso noto ai Partecipanti mediante pubblicazione sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it.

4.6 Nel caso in cui, decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione delle Quote, il Fondo sia stato sottoscritto per un importo inferiore all'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR non procederà al richiamo degli impegni, lasciando quindi i Partecipanti liberi dagli impegni assunti, i quali dovranno essere informati della decisione mediante lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni.

4.7 Infine si precisa che, qualora il numero delle Quote R e Quote I richieste sia superiore a quello delle Quote complessivamente offerte:

- a) si procederà preliminarmente all'assegnazione di una Quota per ogni domanda, fatto salvo il rispetto dell'importo minimo di investimento nel Fondo di cui al successivo art. 7, secondo un criterio basato sulla priorità di arrivo del rispettivo modulo di sottoscrizione;
- b) le Quote della Classe residue verranno assegnate in proporzione al numero di Quote della Classe richieste da ogni Partecipante;
- c) le eventuali rimanenze verranno assegnate ai Partecipanti in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte della SGR.

Ai fini di cui sopra sarà cura della SGR e dei suoi eventuali collocatori indicare, in ciascuna richiesta di sottoscrizione, oltre alla data, l'orario esatto della ricezione.

La SGR si impegna a concludere le operazioni di riparto entro 5 (cinque) giorni dal Termine Massimo Sottoscrizione ovvero dal minor periodo in cui la SGR dichiara concluso il periodo di sottoscrizione delle Quote.

Il richiamo degli impegni relativo alle Quote del Fondo sarà effettuato dalla SGR secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

5.1 Il Fondo è destinato alla sottoscrizione in Italia da parte del pubblico indistinto ivi inclusi gli investitori professionali così come definiti nella parte A del presente Regolamento.

5.2 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote e/o l'acquisto a qualsiasi titolo delle Quote stesse. La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale viene consegnata gratuitamente a ciascun Sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione delle Quote. Resta altresì inteso che i Sottoscrittori interessati potranno richiedere ed ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento per tutta la durata del Fondo.

5.3 La sottoscrizione delle Quote si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR. Nel modulo sono indicati, tra l'altro, le generalità del Sottoscrittore, la Classe di Quote sottoscritta, l'importo del versamento, l'impegno irrevocabile a versare tale importo complessivo, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché laddove necessario, le informazioni circa il possesso dei requisiti personali e patrimoniali previsti dalla disciplina in materia di "piani individuali del risparmio a lungo termine" di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e/o integrazioni, ivi incluse le disposizioni dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 (così come convertito in legge e modificato e/o integrato) e dell'art. 136, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché da ultimo dal decreto-legge 14 agosto 2020 come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile - i collocatori ad inoltrarle le domande di sottoscrizione con i tempi e le modalità concordate per ogni emissione di Quote ed i relativi mezzi di pagamento, raccolti tempestivamente a seguito del richiamo degli impegni, non oltre il termine stabilito all'articolo 6 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del TUF, l'efficacia delle sottoscrizioni di Quote concluse fuori sede da investitori che non siano investitori professionali è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al collocatore, come indicato nel modulo di sottoscrizione.

Ad eccezione di quanto riportato al paragrafo seguente la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per ciascun Sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento - di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione - ed in particolare ad effettuare i versamenti richiesti dalla SGR in conformità con quanto previsto al successivo art. 6.

Nel corso del "Periodo di Sottoscrizione" e comunque fino a due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli investitori diversi dai "clienti professionali" possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare, la SGR non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento. La SGR comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione.

5.4 Ciascun Sottoscrittore comunica alla SGR mediante comunicazione scritta gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella domanda di sottoscrizione, ovvero fornite al momento dell'acquisizione delle Quote, che siano intervenute successivamente a tali date con tempestività, dopo il verificarsi di eventi noti al Sottoscrittore che, a giudizio del medesimo o secondo richiesta ragionevole della SGR, siano o possano diventare rilevanti per il Fondo, gli altri Sottoscrittori o la SGR.

5.5 La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR (anche per il tramite dei propri consulenti finanziari);
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di una convenzione di collocamento preventivamente sottoscritta con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle Quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

5.6 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

5.7 Ad ogni *closing* delle sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di Classe R e di Classe I da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo della sottoscrizione per il valore nominale di ciascuna Quota (eventualmente maggiorato della quota interessi come definita all'articolo 4.5). In caso di emissioni successive alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione da attribuire a ciascun Sottoscrittore Successivo dividendo l'Ammontare Sottoscritto per il rispettivo valore nominale di ciascuna Quota (eventualmente maggiorato della quota interessi come definita all'articolo 4.5). La SGR provvede a determinare il numero delle Quote A da attribuire soltanto alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione oppure della chiusura definitiva delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Massimo, in funzione dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto di Quote R e Quote I.

5.8 Successivamente alla prima emissione delle Quote, la SGR individuerà la data di avvio dell'operatività del Fondo, che sarà collocata entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla data della prima emissione delle Quote (la "Data di Inizio Operatività del Fondo").

ARTICOLO 6 - RICHIAMO DEGLI IMPEGNI E MEZZI DI PAGAMENTO

6.1 Salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione della SGR decida di non procedere al richiamo degli impegni a causa dell'insufficienza delle sottoscrizioni, la SGR richiede ai sottoscrittori il versamento del controvalore in denaro a fronte della sottoscrizione delle Quote del Fondo.

Il versamento del controvalore in denaro relativo alla sottoscrizione delle Quote del Fondo deve pervenire alla SGR, **in un'unica soluzione**, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data della rispettiva chiusura delle sottoscrizioni, ovvero, qualora si debba ricorrere al riparto delle Quote, dalla data di ultimazione delle relative operazioni di riparto.

I versamenti relativi all'Ammontare Sottoscritto devono essere effettuati in Euro, esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante accredito sul conto corrente - indicato nel modulo di sottoscrizione - aperto presso il Depositario ed intestato alla Società di Gestione, specificando in causale che trattasi di versamenti delle Quote del Fondo. Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

6.2 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede,

- a fronte della prima emissione di Quote, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla Data di Inizio Operatività del Fondo; o
- a fronte di ciascuna emissione successiva di Quote, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione

ad inviare al sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria - la lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante, tra l'altro, informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle commissioni eventualmente applicate (totale e singole voci), la Classe di Quote attribuita, il numero delle Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché la data di ricevimento da parte della Società di Gestione della notizia certa della sottoscrizione.

6.3 I sottoscrittori che risultano essere inadempienti ai rispettivi obblighi di versamento in relazione alle Quote sottoscritte (i "Sottoscrittori Inadempienti") non vengono ammessi quali Partecipanti nel Fondo. La SGR ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei danni sofferti in relazione all'inadempimento degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 7 - INVESTIMENTO MINIMO, VALORE NOMINALE E ALTRE CARATTERISTICHE DI CIASCUNA CLASSE DI QUOTE

7.1 L'importo minimo di investimento al Fondo è pari:

- ad Euro 10.000 (diecimila) con riferimento alle classi di Quote R e Quote A;
- ad Euro 500.000 (cinquecentomila) con riferimento alla classe di Quote I.

La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate al millesimo più vicino da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore nominale della quota.

7.2 Le Quote A saranno emesse entro un importo fino allo 0,1% dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto di Quote di Classe R e Classe I.

7.3 Il valore nominale di ciascuna Quota è pari ad Euro 100,00 (cento).

7.4 La partecipazione dei Sottoscrittori alle Classi verrà gestita in conformità alle previsioni, ove applicabili e vigenti nonché compatibili con le disposizioni del presente Regolamento, dell'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché da ultimo dal decreto-legge 14 agosto 2020 2020 come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

7.5 Fermo restando il rispetto del presente Regolamento, gli investitori persone fisiche residenti in Italia potranno beneficiare del regime dei piani individuali di risparmio a lungo termine di cui all'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché da ultimo dal decreto-legge 14 agosto 2020 2020 come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ammontare massimo di Quote pari ad Euro 300.000 per ciascun anno solare, fino un ammontare complessivo di Euro 1.500.000.

ARTICOLO 8 - RIMBORSO DELLE QUOTE

8.1 I partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle Quote ai partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia come rispettivamente definiti nel presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto in tema di liquidazione anticipata del Fondo.

8.2 I partecipanti al Fondo possono chiedere la liquidazione dell'ELTIF se le loro domande di rimborso, presentate conformemente alla politica di rimborso dell'ELTIF, non sono state soddisfatte entro un anno dalla loro data di presentazione.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTI DI QUOTE

9.1 I Sottoscrittori possono trasferire a terzi in tutto o in parte, le Quote del Fondo da essi possedute, nel rispetto dei termini e delle condizioni che seguono.

9.2 I Sottoscrittori che intendano cedere, in tutto o in parte, le Quote del Fondo sottoscritte, dovranno darne preventivamente comunicazione per iscritto, alla Società di Gestione, specificando tutti i dati del terzo proponente acquirente necessari al fine di verificare che l'acquisizione dello *status* di Partecipante non determini per la Società di Gestione un rischio reputazionale ovvero di violazione delle norme in materia di antiriciclaggio poste a carico della medesima Società di Gestione. Qualora la documentazione ricevuta dalla Società di Gestione non sia sufficiente al fine di verificare la sussistenza di tali requisiti, la Società di Gestione dovrà darne comunicazione scritta al Sottoscrittore, specificando l'ulteriore documentazione necessaria. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione o, in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione integrativa, la Società di Gestione dovrà comunicare al sottoscrittore il proprio eventuale dissenso relativamente alla cessione.

9.3 Qualora il Sottoscrittore che intenda cedere in tutto o in parte le proprie Quote informi la Società di Gestione di tale volontà, comunicando di non aver già individuato un potenziale acquirente, la Società di Gestione potrà - nei limiti delle prerogative di investimento minimo riferito a ciascuna Classe e nel rispetto delle vigenti disposizioni e in conformità con le proprie autorizzazioni agevolare l'individuazione di potenziali acquirenti sulla base delle eventuali manifestazioni di interesse a divenire Partecipante alla stessa pervenute. Così eventualmente identificato il potenziale acquirente trova applicazione l'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.

9.4 In caso di cessione delle Quote del Fondo ai sensi del presente articolo, l'acquirente delle Quote del Fondo subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle Quote stesse previsti dal TUF, dagli Organi di Vigilanza e dal presente Regolamento.

9.5 Resta inteso che sia il Sottoscrittore cedente, sia il cessionario dovranno mantenere i livelli di investimento minimo stabiliti dal presente Regolamento per poter mantenere e/o acquistare (a seconda del caso) la qualifica di Sottoscrittore e i connessi diritti ed obblighi e ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di quote di ELTIF agli investitori al dettaglio.

9.6 Le Quote A possono essere trasferite, alienate o comunque cedute dal Sottoscrittore che le detiene unicamente a soggetti cui possano essere trasferite ai sensi del presente Regolamento (ossia alla sola Società di gestione in caso di cambio di SGR)).

ARTICOLO 10 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE

10.1 La liquidazione finale del Fondo ai fini del rimborso delle Quote ai partecipanti ha luogo alla scadenza del termine di Durata del Fondo indicato nella Scheda Identificativa del presente Regolamento come eventualmente prorogato, ovvero, anche prima di tale data nei seguenti casi:

- scioglimento della SGR e/o sua mancata sostituzione nei termini di cui al successivo articolo 14 del Regolamento;
- rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo.

10.2 La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa alla Banca d'Italia. Nel rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF per la comunicazione alla Banca d'Italia del piano dettagliato di smobilizzo, è successivamente data informazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione e dell'avvio del Periodo di Smobilizzo del portafoglio.

10.3. La SGR:

- (a) Informa i partecipanti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota;
- (b) provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento ELTIF, e portato a conoscenza della Banca d'Italia nel termine di cui all'art. 21, comma 1 del Regolamento ELTIF;
- (c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'ammontare della liquidazione finale dell'attivo del Fondo indicati al seguente articolo 10.4 del presente Regolamento (il "Piano di Riparto");
- (d) i partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto;

- (e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- (f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, viene messo a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota.
- (g) Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
- (h) le somme non riscosse dai Partecipanti aventi diritto entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore del Gestore di ELTIF.
- (i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto alla Banca d'Italia.

10.4 La ripartizione tra i Sottoscrittori dell'ammontare della liquidazione finale dell'attivo verrà effettuata secondo l'ordine e i criteri che seguono (al netto della fiscalità del Fondo e al lordo della fiscalità dei Partecipanti):

- anzitutto, l'importo netto da distribuire verrà riconosciuto a tutti i Partecipanti, *pari passu* e in proporzione al valore di sottoscrizione delle Quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto, un ammontare pari a tutti i versamenti effettuati al Fondo a fronte delle Quote sottoscritte, tenendo conto dei proventi e riduzioni di capitale distribuiti;
- successivamente, esaurito il pagamento di cui alla precedente lettera a), il residuo verrà interamente riconosciuto ai titolari di Quote di Classe R e Classe I in proporzione alle Quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto un importo complessivo pari al 22% (ventidue per cento) degli importi sottoscritti ("**Hurdle Rate**");
- successivamente, il residuo verrà riconosciuto ai titolari di Quote di Classe A in proporzione alle Quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli importi distribuiti ai titolari delle Quote A ai sensi del presente alinea abbiano raggiunto il 5% (cinque per cento) degli importi distribuiti ai titolari delle Quote di Classe R e Classe I a titolo di *Hurdle Rate*, ai sensi del precedente e del presente alinea ("**Catch-up**");
- infine, il residuo verrà riconosciuto sempre separatamente e a valere sugli importi di competenza di ciascuna di tali Classi:
 - o quanto al 80% (ottanta per cento) ai titolari delle Quote R e Quote I, *pari passu* e in proporzione al valore di sottoscrizione delle Quote possedute da ciascuno di essi; e
 - o quanto al 20% (venti per cento) ai titolari delle Quote A (il "**Carried Interest**").

ARTICOLO 11 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

11.1 Le Quote di partecipazione sono con uguali diritti e tutte di uguale valore nominale (fermi i differenti regimi, riconducibili alle diverse Classi di Quote, anche in dipendenza dell'Ammontare Sottoscritto, nei termini disciplinati nel presente Regolamento).

11.2 I certificati rappresentativi delle Quote possono essere emessi solo per un numero intero di Quote e sono esclusivamente nominativi. I certificati possono essere raggruppati e possono rappresentare cumulativamente più Quote. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR; essi vengono avvalorati dal Depositario, che vi provvede su istruzioni della SGR.

11.3 Il Depositario mette i certificati a disposizione degli aventi diritto nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, entro i 10 giorni lavorativi successivi al versamento al Fondo dell'importo sottoscritto. Alternativamente i Sottoscrittori possono richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. La consegna materiale del certificato all'avente diritto può tuttavia essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento.

11.4 Al momento dell'emissione le Quote attribuite a ciascun Sottoscrittore saranno immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Sottoscrittori (il "**Certificato Cumulativo**"); il Certificato Cumulativo sarà tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Sottoscrittore.

11.5 È facoltà del Sottoscrittore chiedere l'emissione di un certificato singolo nominativo (il "**Certificato Nominativo**") - in alternativa al mantenimento delle Quote nel Certificato Cumulativo, - rappresentativo di tutta o parte della sua partecipazione. La richiesta di emissione dovrà essere inviata alla SGR, con copia al Depositario, presso la sede indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, mediante lettera raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

11.6 È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento - senza oneri per i Sottoscrittori o per il Fondo - al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Sottoscrittori.

ARTICOLO 12 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

12.1 Fatta esclusione per quanto previsto dal successivo articolo 12.2 eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR, nell'esclusivo interesse del Fondo e dei suoi Partecipanti.

12.2 Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari è conferita delega permanente al Presidente e all'Amministratore Delegato disgiuntamente fra loro, i quali porteranno a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva all'adozione della modifica.

Le modifiche del Regolamento sono tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante a cura della SGR con comunicazione scritta recante indicazione della relativa data di efficacia e tramite il sito internet della SGR www.ottoapiu.it. Le modifiche del Regolamento sono altresì comunicate alla Banca d'Italia nel termine e nei modi stabiliti dalla legge.

12.3 La SGR provvede a fornire gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.

ARTICOLO 13 - SOCIETÀ DI GESTIONE, ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

13.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l'organo responsabile dell'attività gestoria e ha facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in ossequio alle disposizioni statutarie, di conferire deleghe, interne ed esterne – definendone ambito ed articolazione –, in ordine alla attuazione delle politiche di investimento del Fondo.

13.2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

13.3 La SGR può, altresì, avvalersi di eventuali comitati interni tecnici, aventi natura di organi meramente consultivi.

ARTICOLO 14 - SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

14.1 Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della Società di Gestione può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze:

(a) qualora, durante tutta la vita del Fondo, i Partecipanti votino con delibera dell'Assemblea dei Sottoscrittori, a favore della rimozione della Società di Gestione dall'incarico;

(b) in caso di liquidazione coatta amministrativa o altra procedura di scioglimento della Società di Gestione ovvero

(c) in caso di perdita dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della Società di Gestione, a seguito di provvedimento definitivo e non appellabile;

(d) in caso di rinuncia all'incarico da parte della Società di Gestione, previo preavviso scritto di almeno 6 (mesi) mesi da parte della Società di Gestione.

14.2 Qualora si verifichi una delle circostanze indicate nell'art. 14.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione dovrà convocare, entro i successivi 30 giorni lavorativi, l'Assemblea dei Sottoscrittori affinché questa nomini la nuova società di gestione cui dovrà essere trasferito il Fondo ove non vi abbia già provveduto contestualmente alla delibera sulla sostituzione. In ogni caso l'Assemblea dei Sottoscrittori dovrà nominare la nuova società di gestione entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data della relativa deliberazione o dal verificarsi degli eventi di cui ai precedenti punti (b), (c) e d) e comunicare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da tale nomina, il nome della nuova società di gestione alla Società di Gestione sostituita.

14.3 In ogni caso, la sostituzione della Società di Gestione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata da Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo; in particolare, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un'altra società di gestione, individuata secondo le modalità che precedono, non abbia accettato e sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d'Italia delle modifiche al Regolamento con la sostituzione della Società di Gestione, la Società di Gestione ha l'obbligo di vendere alla nuova società di gestione, che ha l'obbligo di acquistare, le Quote del Fondo detenute in adempimento di obblighi derivanti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti al prezzo più alto tra quello risultante dall'ultimo Valore Unitario delle Quote indicato nella relazione semestrale o nella Relazione annuale di Gestione e il valore nominale.

14.4 Dalla nomina della nuova società di gestione:

- la Società di Gestione sostituita cesserà di essere la società di gestione del Fondo;
- la Società di Gestione sostituita non avrà diritto di ricevere la relativa remunerazione per il periodo successivo alla sua rimozione, fermo restando quanto previsto al successivo par. 14.7;
- per tutti gli altri fini del Regolamento, la nuova società di gestione nominata sarà considerata la "Società di Gestione" e continuerà l'attività di investimento e le altre attività del Fondo senza soluzione di continuità.

14.5 La Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo qualora:

- (i) l'Assemblea dei Sottoscrittori non individui una nuova società di gestione;
- (ii) la Banca d'Italia si opponga alla nomina della nuova società di gestione;
- (iii) sussistano o emergano cause ostative alla nomina della nuova società di gestione.

14.6 In ogni caso, i Sottoscrittori dovranno essere prontamente informati della sostituzione della SGR e dovranno essere messi contestualmente al corrente delle ragioni alla base del provvedimento, mediante comunicazione diretta, con le stesse modalità previste per la conseguente modifica regolamentare.

14.7 Entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d'Italia delle modifiche al Regolamento con la sostituzione della Società di Gestione, la Società di Gestione avrà diritto a prelevare dalle disponibilità del Fondo un ammontare pari alla Commissione di Gestione sino a quel momento maturata.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI

I Sottoscrittori di Quote di Classe R e Classe I si riuniscono in un'assemblea (l'"Assemblea dei Sottoscrittori" o l'"Assemblea") per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi di legge e del presente Regolamento, secondo le regole di funzionamento stabilite dal presente articolo.

15.1 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea è attribuito, come previsto dell'art. 37, comma 3 del TUF, esclusivamente il compito di deliberare sulla sostituzione della Società di Gestione.

15.2 Convocazione e intervento in Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR. La convocazione dell'Assemblea dei Sottoscrittori è disposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR o di propria iniziativa o, senza indugio, ove ne facciano richiesta tanti Sottoscrittori che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del valore delle Quote in circolazione, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione (la "**Richiesta di Convocazione**").

La convocazione dell'Assemblea dei Sottoscrittori è disposta mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (l'"**Avviso di Convocazione**"). L'Avviso di Convocazione è inviato a tutti i Sottoscrittori mediante comunicazione scritta almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero, in caso di particolare urgenza, nel diverso termine stabilito dalla SGR, comunque, non inferiore a 2 (due) Giorni Lavorativi.

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Sottoscrittori i Partecipanti che alla data dell'adunanza risultino titolari di Quote R e Quote I.

I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Sottoscrittori, giusta delega, anche da terzi. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo per una singola adunanza dell'Assemblea dei Sottoscrittori. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

15.3 Svolgimento dell'Assemblea - Presidente

Alla prima riunione, l'Assemblea dei Sottoscrittori nomina il proprio Presidente, che rimane in carica tre anni e può essere riconfermato, allo scadere del triennio.

Il Presidente constata il diritto di intervento, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Sottoscrittori, ne dirige i lavori e la discussione, regolando gli interventi, e le votazioni e proclama l'esito delle stesse. Il Presidente verifica altresì l'esercizio del diritto di voto, accertando l'eventuale presenza di cause sospensive dello stesso. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può farsi assistere da un segretario, nominato di volta in volta, ai fini della verbalizzazione delle riunioni.

15.4 Costituzione e validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.

Ogni Quota attribuisce un voto.

L'esercizio del diritto di voto relativo alle Quote che siano state sottoscritte o acquistate, a qualsiasi titolo, dalla Società di Gestione è sospeso per tutto il periodo in cui i suddetti soggetti ne hanno la titolarità. Per il medesimo periodo, tali Quote non contribuiscono a determinare i *quorum* dell'Assemblea ai sensi del presente articolo.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sottoscrittori vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nonché depositate presso la sede sociale della Società di Gestione, con comunicazione al Depositario. Esse sono altresì trasmesse agli Organi di Vigilanza ove previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 16 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE, SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE

16.1 Il valore unitario delle Quote del Fondo viene calcolato, per ciascuna Classe di Quote, secondo i criteri stabiliti all'articolo 17, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, dividendo il valore complessivo netto di

ciascuna Classe di Quote del Fondo - determinato sulla base di quanto spettante ai sensi dell'articolo 10.4 del presente Regolamento alla relativa Classe di Quote nell'assunto della liquidazione dei beni del Fondo alla data di calcolo e ai valori di riferimento degli stessi, e computando in tale ammontare teorico spettante per il relativo numero di Quote in circolazione. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta.

16.2 Il valore unitario delle Quote del Fondo è comunicato dalla SGR ai Partecipanti con le modalità e la tempistica stabilite nella parte A del presente Regolamento.

16.3 La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR, eventualmente avvalendosi di *outsourcer*, nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

16.4 La SGR, con riferimento al Fondo gestito, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile e con le stesse modalità, redige i documenti prescritti dalle disposizioni attuative dell'art. 39, comma 2, lett. b) del TUF e, segnatamente, dall'articolo 3 del Decreto. In particolare, la SGR redige:

(i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote;

(ii) la Relazione Annuale che è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio annuale;

(iii) la Relazione Semestrale che è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 2 (due) mesi dalla fine del semestre di riferimento e

(iv) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle Quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle Quote.

16.5 La Relazione Annuale e la Relazione Semestrale sono redatte secondo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e sono messi a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della SGR:

– conformemente a quanto previsto ai precedenti alinea (ii) e (iii) per quel che concerne la Relazione Annuale e la Relazione Semestrale;

– entro il giorno successivo alla sua redazione, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto precedente punto (iv).

16.6 I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, copia della Relazione Annuale e della Relazione Semestrale. A tal fine i Sottoscrittori possono inoltrare apposita richiesta scritta presso la sede della SGR.

16.7 La contabilità della SGR e del Fondo è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nel relativo albo.

16.8 La società incaricata della revisione legale dei conti rilascia un giudizio sulla Relazione Annuale.

ARTICOLO 17 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO

17.1 Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore delle attività che lo compongono – determinato sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla SGR in ottemperanza paragrafo 17.2 seguente – al netto delle passività.

17.2 Le attività e le passività del Fondo saranno valutate applicando i criteri stabiliti nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia di volta in volta in vigore, nonché i criteri delle "International Private Equity and Venture Capital Guidelines" della EVCA ("European Private Equity and Venture Capital Association") in quanto compatibili.

17.3 I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

ARTICOLO 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

18.2 Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento o comunque sorte in relazione allo stesso, saranno devolute al Tribunale di Varese, che avrà giurisdizione esclusiva.

18.3. Nel caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualifica di Consumatore è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Sottoscrittore ha la residenza o il domicilio elettivo.

8a+ Investimenti SGR S.p.A.

Sede: 21100 Varese, Piazza Monte Grappa, 4

Telefono: 0332 25.14.11 - www.ottoapiu.it Capitale sociale versato € 1.500.000

Codice fiscale, partita iva e iscr. Registro delle Imprese di Varese n. 02933690121

Iscritta all'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art 35

D.Lgs 58/98 al n. 37 della Sezione gestori di OICVM, al n. 91 della Sezione gestori FIA e

al n. 5 nella Sezione Gestori di ELTIF.